



COMUNE DI PORTO CESAREO
PROVINCIA DI LECCE
ENTE GESTORE
RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE
***“PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA-
PORTO CESAREO”***



**PIANO TERRITORIALE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE
“PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA – PORTO CESAREO”**

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE

Supervisione Tecnica:

Dr. Tarcisio Basile

Responsabile Ufficio del Parco

Supervisione Scientifica:

Di.S.Te.B.A. - Università del Salento

Coordinamento VAS:

Dott. Stefano Arzeni

Consulenze specialistiche:

Dott.ssa M. Antonietta Cesari

Dott.ssa Daniela De Fazio

Avv. Marco Greco

**PIANO TERRITORIALE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE
“PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA – PORTO CESAREO”**

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE

SOMMARIO

CAPO I

VEGETAZIONE FORESTALE E NATURALE

TITOLO I

GENERALITA’

Art. 1 Finalità, obiettivi e ambito di applicazione pag. 5

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 Criteri generali di gestione della Zona A e relative sottozone “ 5

Art. 3 Criteri generali di gestione della Zona B “ 6

Art. 4 Procedura per l'utilizzazione boschiva contestuale ad interventi di miglioramento boschivo 7

TITOLO III

CRITERI GENERALI DI GESTIONE SELVICOLTURALE

Art. 5 Tecniche selvicolturali “ 8

Art. 6 Introduzione di specie vegetali “ 8

Art. 7 Disposizioni di tutela di esemplari arborei ed arbustivi “ 8

Art. 8 Elenco di specie impiegate in rinfoltimenti e rimboschimenti “ 9

Art. 9 Interventi conseguenti a eventi meteorici “ 10

Art.10 Interventi lungo i percorsi pedonali e carrabili “ 10

Art. 11 Rilascio di esemplari vegetali morti “ 10

Art. 12 Suggerimenti tendenti ad accentuare la variabilità del paesaggio “ 10

Art. 13 Interventi in caso di fitopatie “ 11

Art. 14 Interventi in caso di incendio “ 11

Art. 15 Materiali di risulta “ 11

Art. 16 Esbosco “ 11

Art. 17 Viabilità forestale “ 12

Art. 18 Regolamentazione di eventuali aree agricole abbandonate “ 12

Art. 19 Sanzioni “ 12

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 20 Generalità pag. 12

Art. 21 Lecceta “ 13

Art. 22 – Macchia mediterranea “ 13

Art. 23 - Pinete “ 13

Art. 24 Arbusti “ 14

Art. 25 Disposizioni di tutela di formazioni particolari “ 14

CAPO II

FLORA SPONTANEA E FRUTTI DEL SOTTOBOSCO

TITOLO I

TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

Art. 26 Disposizioni di raccolta “ 14

Art. 27 Piante officinali “ 15

Art. 28 Divieti di raccolta “ 15

Art. 29 Deroghe “ 16

Art. 30 Sanzioni “ 16

TITOLO II

RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL BOSCO E DEL SOTTOBOSCO

Art. 31 - Disposizioni generali “ 16

Art. 32 – Disposizioni per la raccolta dei funghi “ 16

Art. 33 - Disposizioni per la raccolta degli altri prodotti del sottobosco “ 16

Art. 34 - Disposizioni particolari “ 16

Art. 35 – Sanzioni “ 17

CAPO III

VEGETAZIONE DELLE ABITAZIONI ESISTENTI CON GIARDINI

TITOLO I

GENERALITA’

Art. 36 Finalità, obiettivi e ambito di applicazione “ 17

Art. 37 Vegetazione sottoposta a tutela “ 17

Art. 38 Gestione degli interventi sulla vegetazione “ 18

Art. 39 Sanzioni “ 21

TITOLO II

MODALITA’ TECNICHE DI INTERVENTO

Art. 40 Disposizioni per nuovi impianti “ 21

Art. 41 Concimazioni ed impiego di fitofarmaci “ 23

Art. 42 Potature pag. 23

Art. 43 Interventi di messa in sicurezza di soggetti instabili “ 24

Art. 44 Abbattimenti “ 24

Art.45 Rispetto delle aree di pertinenza delle alberature “ 24

Art. 46 Interventi sulle alberature stradali “ 26

CAPO IV

DIFESA DEL SUOLO E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO I

GENERALITA’

Art. 47 Obiettivi e ambito di applicazione “ 26

Art. 48 Disposizioni sulle tecniche da utilizzare “ 27

Art. 49 Richieste di autorizzazioni “ 27

TITOLO II

PROCEDURE DI INTERVENTO TRAMITE METODI DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Art. 50 Fasi “ 27

Art. 51 Descrizione delle fasi “ 28

Art. 52 I materiali “ 29

Art. 53 Interventi su scarpate e di regimazione delle acque “ 30

TITOLO III

DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI

Art. 54 Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi “ 30

CAPO I VEGETAZIONE FORESTALE E NATURALE

TITOLO I GENERALITA'

Art. 1 Finalità, obiettivi e ambito di applicazione

1. Allo scopo di conservare, riqualificare e valorizzare le specificità naturalistiche, forestali e paesistiche comprese nella Riserva naturale, il Piano della Riserva attribuisce al presente regolamento il compito di definire le modalità tecniche e legislative di tutela e di gestione della vegetazione naturale e forestale e delle sistemazioni a verde di ville e giardini, anche considerando i diversi gradi di tutela assegnati alle diverse aree di protezione e rispettando le tradizionali attività agro-silvicole esercitate nella zona C.
2. Le direttive fornite dal presente regolamento sostituiscono quelle eventualmente contenute nelle norme di pianificazione territoriale regionali, provinciali e comunali.
3. Le attività previste nel presente Regolamento devono essere in linea con le direttive indicate nel Regolamento "Indirizzi per la pianificazione e la gestione dei SIC".
4. Destinatarie delle attività e degli interventi del presente capo sono le superfici interessate da vegetazione naturale e forestale inserite nelle zone A, B, C e D, così come classificate nel Piano Territoriale della Riserva.
5. Per le aree contigue il Regolamento ha valore di indirizzo propositivo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 Criteri generali di gestione della Zona A e della Zona B

1. L'obiettivo della disciplina stabilita dal Piano per queste zone è quello di assicurare la conservazione degli ecosistemi presenti, prevenendo fenomeni e fattori di compromissione e degrado, e favorendo la naturale evoluzione della vegetazione mediterranea, senza escludere eventuali interventi finalizzati a garantirne la biodiversità, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, del Piano della Riserva.

Il Piano della Riserva individua nella zona B, fra l'altro, le parti di territorio interessate dal sistema boschivo, nelle quali la vegetazione arborea, ora rappresentata principalmente da Pini d'Aleppo messi a dimora negli anni '50 per rimboschimento, si presenta, totalmente o parzialmente, in evoluzione verso la condizione climax di Lecceta e macchia mediterranea. Obiettivo dell'Ente di Gestione della Riserva Naturale è quello di favorire tale processo di evoluzione.

Sono ammessi in queste aree solo gli interventi volti alla conservazione attiva delle specie arboree o arbustive che costituiscono i sistemi vegetazionali autoctoni della lecceta e della macchia

mediterranea, ivi compresi interventi di risanamento boschivo con reintroduzione di vegetazione originaria.

Sono inoltre ammessi interventi selvicolturali, previo rilascio di nulla-osta da parte dell'Ente gestore, purché siano condotti con tecniche e accorgimenti che tengano conto delle peculiarità e dei pregi naturalistici della Riserva Naturale secondo quanto stabilito dal Piano Territoriale della Riserva.

In particolare nelle Zone A e B è possibile:

- a.** realizzare interventi selvicolturali rivolti ad indirizzare la copertura vegetale verso una situazione di equilibrio e stabilità biologica;
- b.** realizzare interventi selvicolturali rivolti a contrastare il degrado del bosco e prevenire fenomeni di erosione del suolo e di dissesto idrogeologico;
- c.** il taglio di unità singole di specie arboree ed arbustive per motivi di incolumità perché instabili o se costituiscono intralcio al passaggio pedonale lungo i tratti che circoscrivono l'area;
- d.** la realizzazione di piccole opere di restauro dei tratti che circoscrivono l'area;
- e.** in caso di incendio, per consentire il ripristino della copertura arborea e arbustiva, la realizzazione di recinzioni allo scopo di impedire il pascolo ad eventuali erbivori presenti allo stato brado;
- f.** gli interventi di mantenimento dei sentieri, previsti dalla l. r. n.21/2003;
- g.** il prelievo di singole unità floristiche con finalità di ricerca e studio;
- h.** interventi sulla vegetazione per la messa in sicurezza dal pericolo di incendi;
- i.** attività di monitoraggio e studio per le finalità di tutela delle specie e degli habitat compresi nel territorio del Sito di Interesse Comunitario.

2. Gli interventi di cui sopra verranno realizzati direttamente dall'Ente di Gestione.

Privati o altri Enti Pubblici potranno realizzare i suddetti interventi previa apposita richiesta completa di documentazione tecnica relativa al progetto esecutivo e dopo l'ottenimento del nulla osta dell'Ente di gestione. Il nulla-osta è rilasciato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 3 Criteri generali di gestione della Zona C

1. Per le aree comprese nella Zona C l'obiettivo del Piano della Riserva è la conservazione del paesaggio agricolo tradizionale.

Sono pertanto consentite le attività agricole secondo gli usi tradizionali, così come descritte nel Piano della Riserva e inoltre sono possibili:

- a.** le attività consentite nelle Zone A e B;
- b.** gli interventi selvicolturali previsti dal presente Regolamento;
- c.** gli interventi di difesa del suolo e recupero ambientale di cui al presente Regolamento;
- d.** gli specifici interventi previsti dalla normativa vigente per la tutela delle acque correnti;

e. gli interventi realizzati o coordinati dall'Ente di Gestione a fini didattici, storico-culturali e scientifici, nel rispetto degli obiettivi individuati dal piano della Riserva.

2. Gli interventi di cui sopra verranno realizzati direttamente dall'Ente di Gestione.

Privati o altri Enti Pubblici potranno realizzare i suddetti interventi previa apposita richiesta completa di documentazione tecnica relativa al progetto esecutivo e dopo l'ottenimento del nulla osta dell'Ente di Gestione.

Il nulla-osta è rilasciato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 4 Procedura per l'utilizzazione boschiva contestuale ad interventi di miglioramento boschivo

1. Nell'area della Riserva è consentita l'utilizzazione boschiva solo se contestuale ad interventi di miglioramento boschivo, condotti secondo i criteri descritti nel titolo III del presente Regolamento e per realizzare i quali i privati devono fare apposita richiesta all'Ente di Gestione.

2. Nella compilazione della richiesta all'Ente di Gestione si dovrà seguire una procedura differente in base all'estensione dell'area destinataria dell'intervento nel corso di un anno.

In particolare:

a. superfici boscate fino a 3.000 mq: - dovrà essere inoltrata dal proprietario o altro soggetto titolato all'Ente di Gestione idonea comunicazione almeno 20 giorni prima della esecuzione dei lavori, allegando planimetria in scala 1:2000 in cui si evidenzia l'area oggetto d'intervento nonché un'autodichiarazione in cui si attesti la conoscenza delle modalità tecniche d'intervento indicate nel Titolo III del presente regolamento e l'impegno all'esecuzione dei lavori nella scrupolosa osservanza delle stesse;

b. superfici boscate tra 3.000 e 10.000 mq: dovrà essere inoltrata dal proprietario all'Ente di Gestione idonea richiesta, allegando la necessaria documentazione tecnica elaborata da tecnico abilitato iscritto all'Ordine professionale che comprenda almeno planimetria catastale e tecnica in scala 1:2000 e una relazione illustrativa dello stato attuale del soprassuolo, dei criteri e delle modalità d'intervento;

c. superfici boscate oltre 10.000 mq: oltre alla documentazione tecnica di cui al punto precedente la progettazione allegata alla richiesta dovrà contenere una dettagliata analisi sulla consistenza attuale del soprassuolo, desunta da aree di saggio effettuate in loco, con indicazione della composizione e dei volumi dei materiali di risulta; il tecnico dovrà inoltre effettuare la direzione dei lavori stessi.

3. Salvo diverse disposizioni dell'Ente di Gestione, non è prevista richiesta di autorizzazione da parte dei proprietari dei terreni per l'esecuzione dei seguenti interventi, da realizzare secondo gli usi e le tradizioni locali:

- prelievo di legname schiantato a terra o morto in piedi per uso domestico;
- prelievo di fogliame ad uso lettiera.

4. Gli interventi di:

- taglio della vegetazione ai lati dei sentieri e percorsi;
- prelievo di arbusti della macchia (lentisco, mirto e corbezzolo) per gli usi tradizionali nei limiti del 30% delle presenze su una superficie massima di 5.000 mq. realizzati secondo gli usi e le tradizioni locali, possono essere eseguiti dai proprietari dei terreni per le esigenze di conduzione del fondo agricolo, dandone comunicazione scritta all'Ente di Gestione, con un anticipo di almeno 3 giorni.

TITOLO III

CRITERI GENERALI DI GESTIONE SELVICOLTURALE

Art. 5 Tecniche selvicolturali

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione della componente vegetazionale compresa nel territorio della Riserva naturale, il presente Regolamento prevede il ricorso alla tecniche di selvicoltura naturalistica e della selvicoltura sistemica, tenendo in considerazione sia gli usi tradizionali di utilizzo del bosco ai fini delle attività agro-silvo-pastorali, sia gli obiettivi di conservazione delle specie e degli habitat presenti nelle aree del parco incluse nei Siti di Interesse Comunitario.

Art. 6 Introduzione di specie vegetali

1. E' assolutamente vietato introdurre nel territorio della Riserva esemplari di specie non autoctone, per non danneggiare il patrimonio naturale della Riserva naturale. Vengono altresì incentivate la riproduzione e la coltivazione in vivaio delle specie autoctone ai fini della valorizzazione del patrimonio naturale locale.

Art. 7 Disposizioni di tutela di esemplari arborei ed arbustivi

1. Nelle superfici boscate presenti nel territorio della Riserva Naturale, in aggiunta agli esemplari compresi nell'Albo dei monumenti vegetazionali istituito con l'articolo 30 della l.r. n.14 del 31.05.2001, sono soggetti a conservazione e salvaguardia gli esemplari arborei aventi le seguenti caratteristiche:

- gli alberi di qualunque specie autoctona con diametro del fusto, misurato a cm 130 di altezza dal colletto, superiore a cm 60;
- gli arbusti autoctoni che si caratterizzano per età, per dimensioni e particolarità morfologiche rispetto alla specie.

2. Tali esemplari sono soggetti a conservazione e se ne vieta l'abbattimento, salvo comprovati motivi legati all'incolumità di persone e cose.

3. Il presente Regolamento prevede accurati interventi (potature straordinarie,ecc.), che verranno descritti in seguito (Capo 3), per garantire il mantenimento e la valorizzazione delle aree boscate ricoperte da leccio (*Quercus ilex*) presenti in particolar modo nella zona B.

4. L'esecuzione degli interventi di cui sopra devono essere preceduti da comunicazione all'Ente di Gestione.

Per eventuali abbattimenti è necessario il rilascio del nulla-osta.

Art. 8 Elenco di specie impiegate in rinfoltimenti e rimboschimenti

1. Le opere di rinfoltimento e/o rimboschimento dovranno essere realizzate utilizzando semine o impianto di specie locali, scelte tra le seguenti specie prioritarie in base alle condizioni microstazionali di intervento, dando la priorità al genotipo locale reperibile in vivaio:

- leccio (*Quercus ilex* L.)
- pino d'Aleppo
- pero selvatico (*Pyrus communis* L.)
- sorbo domestico (*Sorbus domestica* L.)

Tra gli arbusti e suffruttici potranno essere impiegati:

- corbezzolo (*Arbutus unedo* L.)
- lentisco (*Pistacia lentiscus* L.)
- mirto (*Myrtus communis* L.)
- erica arborea (*Erica arborea* L.)
- fillirea (*Phillyrea latifolia* L.)
- cisto (*Cistus salvifolius* L.)
- euforbia spinosa (*Euphorbia spinosa* L.)
- ginestra spinosa (*Calicotome spinosa* (L.)
- timo (*Thymus capitatus* Hoffmng. et Lk.)
- alaterno (*Rhamnus Alaternus*)

2.Sarà consentito l'uso di ulteriori specie autoctone, solo dopo averne verificato la reale presenza in sito e la disponibilità in vivaio.

3.Qualsiasi operazione di immissione di specie deve essere realizzato tenendo conto delle condizioni microclimatiche ed ecologiche locali e sempre in modo tale da non alterare il processo evolutivo naturale della vegetazione.

4.Gli interventi da realizzare in seguito ad eventuali eventi di dissesto idrogeologico saranno disciplinati dai criteri descritti nel Capo IV del presente Regolamento.

In ogni intervento di rimboschimento e di rinfoltimento il sesto di impianto dovrà essere irregolare, a disposizione casuale, ai fini di un migliore inserimento nel paesaggio circostante.

Art. 9 Interventi conseguenti a eventi meteorici

1. In seguito al verificarsi di eventi meteorici di particolare energia (ad. esempio cedimento di alberi in seguito a forte vento) sarà necessario il taglio e l'assemblaggio dei tronchi abbattuti e la sistemazione dell'area di modo da riportarla alle condizioni precedenti l'evento.

Art. 10 Interventi lungo i percorsi pedonali e carrabili

1. Lungo i percorsi pedonali e carrabili presenti nel territorio della Riserva sono previsti interventi di manutenzione della vegetazione allo scopo di garantire maggiori condizioni di sicurezza e una migliore fruizione degli stessi.

Tali interventi prevedono:

- lo sfalcio della vegetazione e decespugliamento per una fascia di larghezza, a monte ed a valle del sentiero, nei limiti strettamente necessari allo scopo;
- l'abbattimento e/o potatura di eventuali soggetti arborei ed arbustivi instabili e/o deperienti, di intralcio al passaggio e/o in condizioni tali da rappresentare un rischio per l'incolumità di persone e cose, per una profondità massima di 20 metri ai lati del sentiero.

2. Il materiale di risulta dovrà essere esboscato ove e quando possibile o regolarmente accatastato. Le eventuali cataste dovranno essere realizzate di piccole dimensioni opportunamente messe in sicurezza e fissate al terreno ai lati dei percorsi. La ramaglia e gli arbusti dovranno essere sminuzzati in pezzi di lunghezza inferiore a 100 cm o eliminati mediante cippatura, utilizzando il materiale così ottenuto per la pacciamatura delle aree limitrofe.

Art. 11 Rilascio di esemplari vegetali morti

1. Al fine di creare le condizioni adatte al popolamento dell'area boschiva, da parte dell'avifauna, dell'entomofauna e della flora fungina, si prevede la distribuzione in loco dei tronchi di alberi morti e di ceppaie, col fine ulteriore di arricchimento del suolo in sostanza organica. Ogni attività deve essere svolta nel rispetto delle condizioni di sicurezza e senza ridurre le possibilità di fruizione di percorsi e sentieri.

Art. 12 Suggerimenti tendenti ad accentuare la variabilità del paesaggio

1. Negli interventi di rinfoltimento vegetazionale particolare attenzione deve essere rivolta alla varietà degli ambienti forestali cercando di preferire piante autoctone per la individuazione delle quali si prevede la consulenza tecnica degli uffici dell'area protetta.

2. Al fine di favorire la rigenerazione naturale della vegetazione, dovranno essere escluse da ogni attività di miglioramento vegetazionale alcune superfici compresi nell'area protetta per un totale non inferiore al 10% della superficie complessiva interessata dal progetto di miglioramento.

Art. 13 Interventi in caso di fitopatie

1. In seguito al verificarsi di fitopatie, le aree interessate devono essere tempestivamente trattate tramite metodi e tecniche dell'agricoltura biologica o, ad ogni modo, che non provochino alterazioni degli equilibri nell'ambiente naturale.

E' previsto inoltre l'immediato allontanamento del materiale di risulta, o, in alternativa e dopo verifica delle condizioni di fattibilità previste dalla normativa vigente, l'eliminazione in loco.

Art. 14 Interventi in caso di incendio

1. In seguito ad incendio delle zone boscate ed a macchia è previsto l'allontanamento dei soggetti danneggiati tramite il taglio al colletto delle piante morte e deperienti e il successivo allestimento dei materiali di risulta; sono inoltre previste operazioni di rimboschimento da realizzare con esemplari arborei ed arbustivi di specie locali al fine di riportare il sito alle condizioni precedenti l'evento. In contemporanea agli interventi di cui sopra, potranno essere realizzati interventi di riduzione dell'erosione facendo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica e privilegiando l'utilizzo del materiale legnoso risultante dalle operazioni di taglio.

In particolare:

- dove possibile, i materiali legnosi di minori dimensioni dovranno essere sottoposti a cippatura, provvedendo a spargere i chips sul terreno, soprattutto in zone soggette a erosione superficiale, fino a formare strati di altezza media di 4-5 cm; questo al fine di proteggere il terreno dall'erosione superficiale e favorire la ricostituzione dei suoli degradati dal passaggio del fuoco;
- in alternativa alla cippatura, si potrà eseguire lo sminuzzamento della ramaglia in pezzi di lunghezza inferiore ai 100 cm., spargendoli sul terreno;
- su tutte le superfici percorse dal fuoco deve essere prevista sempre la semina di specie erbacee locali da consolidamento.

Art. 15 Materiali di risulta

Il legname derivante da interventi di abbattimento deve essere allestito e concentrato rapidamente al fine di non provocare danni alla vegetazione circostante.

Dove il territorio lo consente è previsto l'esbosco del legname di risulta in un quantitativo minimo pari al 50% degli scarti.

La ramaglia deve essere ordinata all'interno del bosco in piccoli mucchi o in file; dove e quando possibile si dovrà provvedere alla cippatura mediante l'utilizzo di strumenti idonei e alla successiva distribuzione dei chips sul terreno in modo uniforme.

Art. 16 Esbosco

1. L'esbosco dei materiali di risulta dovrà essere realizzato prioritariamente utilizzando le seguenti tecniche caratterizzate da basso impatto ambientale:

- risine (canalette) in polietilene
- trazione animale

2. Per l'allontanamento del materiale si potrà far uso di trattori, laddove sia presente un'ideale viabilità forestale; se necessario si dovrà inoltre intervenire tempestivamente con opere di ripristino, anche facendo ricorso alla semina di specie erbacee da consolidamento, per riparare eventuali danni che il trascinamento del legname può aver causato al suolo provocando il ruscellamento in superficie.

Art. 17 Viabilità forestale

1. Le modalità di realizzazione delle strade e delle piste forestali sono disciplinate dalla l.r. n.21/2003 a cui si rimanda.
2. Al fine di favorire la fruizione di percorsi e sentieri escursionistici in aree boschive, sarà necessario provvedere all'eliminazione e l'allontanamento della ramaglia e successiva eventuale cippatura con mezzo idoneo.

Art. 18 Regolamentazione di eventuali aree agricole abbandonate

1. Al fine di agevolare il processo di miglioramento del soprassuolo e la ripresa delle attività di coltivazione nelle aree degradate e nelle aree agricole abbandonate da più di cinque anni, l'Ente di Gestione mette a disposizione contributi e assistenza tecnica e amministrativa, per quanto consentito dal bilancio, tramite l'emissione di bandi pubblici.
2. Nei territori di cui sopra, al fine di ridurre i pericoli di incendio, di dissesto idrogeologico, le condizioni favorevoli alla diffusione di animali oggetto di controllo faunistico, la diffusione di specie infestanti e di fitopatie, eliminare qualsiasi causa di disturbo dal punto di vista paesaggistico, l'Ente di Gestione può intervenire ordinando il taglio delle specie erbacee infestanti, assegnando un termine perentorio di esecuzione degli interventi e, in caso di inottemperanza, provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi di legge.

Art. 19 Sanzioni

1. L'abbattimento di alberi o arbusti in difformità delle norme procedurali previste dal presente Regolamento è sanzionato ai sensi della normativa statale e regionale in ambito di tutela ambientale e del paesaggio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 20 Generalità

1. I successivi articoli riportano i criteri su cui dovranno basarsi gli interventi selvicolturali previsti e consentiti per le singole tipologie vegetazionali presenti nel territorio della Riserva Naturale, fatte

salve le limitazioni e gli interventi rivolti alla tutela delle specie e degli habitat compresi nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) situati nell'area protetta.

Art. 21 Lecceta

1. Gli unici interventi previsti per tale tipologia hanno lo scopo di assecondarne l'evoluzione naturale e rafforzarne il consolidamento, tramite:

- interventi di diradamento selettivo in aree puntuali con forte densità eliminando soggetti dominati, filati, deperienti, malformati, secchi o morti in piedi nel limite massimo del 20% della massa legnosa presente;
- abbattimento di esemplari morti e/o instabili in prossimità di sentieri, strade ed altri manufatti;
- potatura di parti secche, deperite e/o affette da fitopatie in prossimità di sentieri, strade ed altri manufatti;
- operazioni di bonifica della vegetazione connesse al passaggio del fuoco.

Art. 22 – Macchia mediterranea

Anche per questa tipologia gli unici interventi previsti hanno lo scopo di assecondarne l'evoluzione naturale verso lo stato vegetazionale di lecceta e rafforzarne il consolidamento, tramite:

- abbattimento di esemplari morti e/o instabili in prossimità di sentieri, strade ed altri manufatti;
- potatura di parti secche, deperienti e/o affette da fitopatie in prossimità di sentieri, strade ed altri manufatti;
- operazioni di bonifica della vegetazione connesse al passaggio del fuoco.

Nelle modalità di esecuzione di tali operazioni si potrà favorire l'evoluzione della macchia in lecceta, ma non sono ammessi interventi specifici volti a forzare l'evoluzione della macchia in lecceta, ad esclusione di interventi sperimentali di rimboschimento con il leccio da realizzarsi direttamente o coordinati dall'Ente di Gestione.

Art. 23 - Pinete

1. Per le pinete sono previsti i seguenti interventi:

- eliminazione di tutte le piante malformate, che manifestino problemi di deperienza o fitopatie, o morte;
- abbattimento di tutte le piante dominate e senza avvenire;
- diradamento selettivo in caso di presenza e/o rischio di attacco di fitopatie ad elevata gravità, da effettuare con criteri fenotipici, rilasciando le piante che presentino un miglior portamento e manifestino una maggiore possibilità di accrescimento, operando in modo da ottenerne una distribuzione uniforme.

Art. 24 Arbusti

1. Per il piano arbustivo ne è previsto il diradamento, al fine di migliorarne la transitabilità e la fruibilità, limitando gli interventi più consistenti alle zone a forte densità di vegetazione.

Art. 25 Disposizioni di tutela di formazioni particolari

1. Nella Riserva naturale in particolar modo delle zone A e B, sono oggetto di tutela le seguenti formazioni:

- Formazioni ad *Euphorbia spinosa*;
- Formazioni erbose secche e facies arbustate su substrati calcarei;
- Pseudosteppe di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea;

2. Per tali formazioni non sono consentiti né interventi finalizzati a determinarne l'espansione attiva, né interventi finalizzati a determinarne il contenimento.

Fanno eccezione gli interventi miranti a contrastare seri problemi di erosione e dissesto dei versanti, che possono essere causa di rischio per l'incolumità delle persone, e gli interventi inclusi nelle fasi di spegnimento di incendi e di conseguente bonifica.

CAPO II

FLORA SPONTANEA E FRUTTI DEL SOTTOBOSCO

TITOLO I

TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

Art. 26 Disposizioni di raccolta

1. Nei luoghi dell'area protetta, dove il Piano della Riserva lo consenta e per le specie erbacee non comprese nell'elenco dell'articolo 32, è permessa l'asportazione della sola parte aerea di un numero massimo di 5 esemplari per ciascuna specie.

Ai proprietari dei terreni agricoli ed ai residenti nel territorio del parco è consentita la raccolta delle erbe selvatiche utilizzate nell'alimentazione tradizionale, in un quantitativo massimo di 1 Kg al giorno per persona, senza compromettere la sopravvivenza e la successiva riproduzione delle piante.

2. Per le specie non comprese nell'articolo 28, l'Ente di Gestione ha la facoltà di consentire la raccolta di esemplari di specie erbacee ed arbustive per scopi didattici, divulgativi e per usi e produzioni tradizionali, dando precise direttive riguardo ad es. alle specie da utilizzare, alle quantità, ai tempi, alle modalità, ai costi. L'Ente di Gestione si riserva inoltre la facoltà di concedere l'uso del proprio marchio sui prodotti ottenuti.

3. Nell'intero territorio della Riserva è assolutamente vietata la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di muschi, licheni e felci.

Art. 27 Piante officinali

1. Nel territorio della Riserva, nelle aree agricole, l'utilizzo delle piante officinali così come definito dalla L. 6/1/1932 n. 99 (Disciplina della coltivazione, della raccolta e della commercializzazione delle piante officinali), dal R.D. 19/11/1931 (Regolamento di attuazione della legge n.99/1931) e dal R.D. 26/5/1932 n. 772 (Elenco delle piante dichiarate), la produzione e la raccolta è sempre ammessa.

Resta fermo il divieto di raccolta nei territori compresi nella zona A e B.

Art. 28 Divieti di raccolta

1. Nell'intero territorio della Riserva Naturale è fatto divieto assoluto di raccolta, asportazione, danneggiamento o detenzione delle specie seguenti:

- *Potamogeton pectinatus*
- *Apium nodiflorum*
- *Nasturtium officinale*
- *Juncus acutus*
- *Carex hispida*
- *Iris pseudoacrorus*
- *Ammophila arenaria*
- *Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa*
- *Juniperus phoenicea*
- *Cytinus ruber*
- *Limonium japigicum* (Groves) Pign.
- *Erodium nervulosum*
- *Serapias politisii* Renz.
- *Allium commutatum* Guss.
- *Phleum graecum* Boiss. Et Heldr.
- *Potamogeton coloratus*

2. E' inoltre fatto assoluto divieto di raccolta nell'intera area della Riserva Naturale di esemplari di specie, eventualmente presenti, incluse nella lista rossa della flora italiana compilata dall'IUCN, quali:

- *Narcissus* (tutte le specie)
- *Ruscus aculeatus* L.
- *Crocus thomasii*
- *Dianthus* (tutte le specie)
- *Orchidaceae* (tutte le specie)

Art. 29 Deroghe

1. L'Ente di Gestione si riserva la facoltà di autorizzare alla raccolta ricercatori che ne facciano richiesta per svolgere attività scientifiche e didattiche in deroga ai limiti oggetto dell'articolo precedente, individuando le specie, le quantità asportabili, i tempi e le modalità di raccolta.

Art. 30 Sanzioni

1. Le violazioni alle presenti norme sono sanzionate ai sensi della normativa vigente (art. 11 L.R. 5/2006).

TITOLO II

RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL BOSCO E DEL SOTTOBOSCO

Art. 31 - Disposizioni generali

1. Nelle aree della Riserva Naturale in cui il Piano della Riserva lo consenta è possibile la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco secondo le modalità descritte in questo articolo.

Ai fini del presente titolo sono considerati prodotti del bosco e del sottobosco:

- i corbezzoli
- le more di rovo
- le bacche di ginepro
- le bacche di mirto

Art. 32 – Disposizioni per la raccolta dei funghi

1. La raccolta di funghi epigei è consentita ai proprietari e a coloro che hanno un diritto di godimento sul fondo, con le modalità stabilite dalla legge regionale n.12 del 2003, art.5, comma 1 e successive modifiche.

Art. 33 - Disposizioni per la raccolta degli altri prodotti del sottobosco

1. AI proprietari dei terreni agricoli ed ai residenti nel territorio della Riserva Naturale è consentita la raccolta degli altri prodotti del sottobosco nel rispetto delle quantità limite giornaliere descritte in seguito:

- more di rovo - Kg. 1
- corbezzoli - Kg. 1
- bacche di ginepro - Kg 0,2
- bacche e foglie di mirto - Kg 0,3

Art. 34 - Disposizioni particolari

1. E' strettamente vietata la raccolta tramite uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato humifero del terreno o l'apparato radicale delle piante.

Sono strettamente vietati il danneggiamento nonché la distruzione volontaria di funghi epigei spontanei di qualsiasi specie e la raccolta di funghi in via di decomposizione.

2. Gli imprenditori agricoli che intendano iniziare o continuare un'attività tradizionale di raccolta dei prodotti di cui ai comma precedenti, mirante ad ottenere risultati economici, anche ad integrazione di redditi normalmente percepiti, debbono ottenere un'apposita autorizzazione dall'Ente di Gestione.

3. L'Ente di Gestione si riserva facoltà di divieto assoluto di raccolta dei prodotti del sottobosco, per periodi determinati, in occasione di uno stato di sofferenza dell'ambiente in loco.

Art. 35 – Sanzioni

1. Azioni non in accordo con le modalità di cui sopra sono sanzionate secondo quanto e come previsto dalla normativa statale e regionale vigente.

CAPO III

VEGETAZIONE DELLE ABITAZIONI ESISTENTI CON GIARDINI

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 36 Finalità, obiettivi e ambito di applicazione

1. Nell'Area della Riserva ricadono alcuni edifici con giardini.
2. L'Ente di Gestione col presente regolamento dà indicazioni riguardo alle modalità d'intervento con cui procedere per realizzare opere di manutenzione di aree verdi e di progettazione di nuove aree verdi delle abitazioni esistenti.
3. La normativa in oggetto disciplina gli interventi sulla vegetazione a giardini, ricadente nell'Area della Riserva, essendo parte integrante del patrimonio storico ed ambientale della Riserva stessa.
4. Per le aree contigue il Regolamento ha valore di indirizzo propositivo.

Art. 37 Vegetazione sottoposta a tutela

1. Per gli scopi di cui sopra è prevista la tutela sull'intero territorio della Riserva Naturale (secondo le indicazioni dettate dal presente Regolamento) oltre che degli alberi compresi nell'Albo dei monumenti vegetazionali istituito con l'articolo 30 della l.r. n.14 del

31.05.2001, anche:

- degli arbusti che si caratterizzano per la rarità della specie o per la loro morfologia o età
- di tutti gli esemplari di *Pinus pinea* e *Quercus ilex*
- degli alberi con diametro del fusto, misurato a cm. 130 di altezza dal colletto, superiore a cm 20 per le specie di prima e seconda grandezza, e superiore a cm 15 per le specie di terza grandezza
- delle piante di olivo.

Non rientrano nella disciplina di tale Regolamento gli esemplari arborei ed arbustivi che non rispondono ai requisiti di cui sopra e gli alberi da frutto coltivati.

Art. 38 Gestione degli interventi sulla vegetazione

1. Il presente Regolamento prevede procedure differenti a seconda che gli interventi sulla vegetazione rientrino nell'ambito della manutenzione ordinaria o che siano maggiormente invasivi, prevedendo la richiesta del nulla osta all'Ente di Gestione solo per questi ultimi.

2. Di seguito vengono definite le tipologie d'intervento qui disciplinate e vengono elencati i rispettivi documenti richiesti, comprensivi di elementi tecnici e progettuali, e i relativi procedimenti.

A. Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria consiste negli interventi necessari al sostentamento e alla salvaguardia del patrimonio vegetale, quali:

- a.** potature di specie arboree ed arbustive, consistenti in potature di rimonda e pulizia da rami secchi, spezzati e/o pericolanti
- b.** taglio di specie arbustive o erbacee infestanti
- c.** concimazioni di piante arboree, arbustive ed erbacee, oltre che di tappeti erbosi
- d.** operazioni colturali sui tappeti erbosi (arieggiamento, rinfoltimenti, ecc.)
- e.** taglio dei tappeti erbosi
- f.** irrigazioni

Per tali operazioni non è necessario richiedere il nulla osta all'Ente di Gestione né comunicare l'inizio dei lavori.

B. Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria consiste negli interventi occasionali realizzati allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio vegetale, oltre che di rafforzare le condizioni di sicurezza per i fruitori ed i residenti della Riserva Naturale. Tali interventi prevedono:

I. Potature di specie arboree ed arbustive, consistenti in:

- a.** potature di formazione
- b.** potatura di contenimento
- c.** potatura di mantenimento e riforma
- d.** potatura di risanamento.

II. Operazioni di tirantatura, consolidamento di fusti e rami di specie arboree.

Per l'esecuzione di questi interventi, il proprietario o altro soggetto titolato deve richiedere il nulla osta all'Ente di Gestione specificando:

- la località, il numero e le specie delle piante interessate;
- il periodo d'intervento;
- la motivazione e i criteri tecnici di potatura previsti;

e allegando inoltre la seguente documentazione:

- planimetria catastale con evidenziato il luogo di intervento;
- idonea documentazione fotografica;

L'Ente di Gestione rilascia il nulla osta in 30 giorni e ha la facoltà di:

- prescrivere modifiche ai tempi e alle modalità di potatura;
- richiedere ulteriore documentazione per piante di particolare pregio e interesse paesaggistico (relazione tecnica e direzione lavori a cura di tecnico iscritto ad Albo o Ordine professionale).

C. Abbattimenti e trapianti

L'abbattimento di esemplari tutelati di cui all'articolo precedente, prevede la richiesta del nulla osta da parte del proprietario all'Ente di Gestione, allegando:

- perizia tecnica, realizzata da tecnico abilitato iscritto ad Albo o Ordine professionale, con descrizione dello stato attuale ed individuazione delle motivazioni di intervento;
- cartografia per l'inquadramento generale della zona di intervento (CTR: scala 1:25.000; planimetria catastale scala 1: 2.000);
- planimetria quotata dell'area di intervento (almeno in scala 1:500) con indicazione in rosso delle piante da abbattere ed in giallo degli eventuali nuovi esemplari da porre a dimora, oltre all'indicazione dei punti di ripresa fotografica
- documentazione fotografica.

L'Ente di Gestione rilascia il nulla osta entro 30 giorni e ha la facoltà di:

- prescrivere modifiche a tempi di esecuzione dell'intervento
- richiedere ulteriore documentazione (es. approfondimento dell'indagine con metodo strumentale, ecc.)
- prescrivere, quando possibile, la messa a dimora di essenze vegetali di adeguate dimensioni in sostituzione di quelle abbattute individuate tra le specie dell'elenco di cui all'art. 40.

L'abbattimento di esemplari morti prevede unicamente l'invio, da parte del proprietario all'Ente di Gestione, di una comunicazione a cui allegare foto e indicazioni circa la localizzazione della pianta.

Sono escluse da tali norme le potature e gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da ragioni di pubblica incolumità dichiarate tali dall'ufficio comunale competente.

Nel caso di grave e imminente pericolo per l'incolumità delle persone potranno essere effettuati i necessari lavori di messa in sicurezza dell'area interessata, anche mediante l'abbattimento degli alberi pericolanti, dopo averne data preventiva comunicazione all'Ente di Gestione, almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori; successivamente deve essere presentata (entro cinque giorni) idonea perizia redatta da un tecnico abilitato iscritto ad Albo o Ordine professionale, dando prova dell'urgenza dell'esecuzione dei lavori tramite documentazione fotografica allegata.

D. Nuovi impianti e sistemazioni a verde

I nuovi impianti e le sistemazioni a verde hanno la finalità di accentuare la presenza di aree verdi e di migliorare l'assetto di quelle esistenti.

E' previsto il rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente di Gestione (in riguardo anche all'assetto vegetazionale degli interventi) per la realizzazione di un qualsiasi progetto edilizio che preveda interventi sulle aree esterne e sulle relative aree verdi, nonché per i progetti inseriti nel Piano del Parco facenti riferimento a:

- parcheggi;
- strutture ed attrezzature per la fruizione e l'accesso alla Riserva Naturale;
- aree progetto per la fruizione;

In tali progetti si avrà l'obbligo di inserire il disegno esecutivo della sistemazione a verde e di tutti i movimenti di terra, redatto da un tecnico abilitato iscritto ad Albo o Ordine professionale, che dovrà essere tale da consentire una armonica integrazione dell'effetto visivo conseguente all'intervento nel paesaggio.

L'Ente di Gestione rilascia il nulla-osta entro 60 giorni.

Il progetto della sistemazione a verde e degli interventi di recupero ambientale, allegato all'istanza presentata dal proprietario, dovrà comprendere:

- relazione dettagliata dello stato attuale, con indicazione delle specie presenti, del relativo stato vegetativo, ecc.
- relazione descrittiva dei criteri progettuali, con indicazione delle specie prescelte, dei criteri di scelta e localizzazione, della compatibilità con le indicazioni del presente Regolamento, con la pianificazione esistente (PUTT, PPTR, Piani di Bacino, ecc.) degli impianti, delle opere e materiali utilizzati, con indicazione delle dimensioni delle piante, delle buche, degli interventi di potatura, ecc. e con descrizione degli accorgimenti per il trattamento e la salvaguardia della vegetazione esistente.
- documentazione fotografica e planimetria con indicazione dei punti di ripresa
- cartografia generale di inquadramento dell'area (CTR in scala 1:25.000 e planimetria catastale in scale 1:2.000)
- planimetrie quotate ed eventuali sezioni dello stato di fatto, con localizzazione delle piante e relativa legenda, presenza di impianti, ecc. (< 1:500)
- planimetrie quotate e sezioni di progetto, redatta alle scale opportune (< 1:500) in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione degli alberi con l'indicazione del loro ingombro a maturità, percorsi pedonali, ciclabili ecc, impianti tecnologici di illuminazione ed irrigazione, utenze aeree e sotterranee attigue all'intervento, ecc.).

Art. 39 Sanzioni

1. Gli interventi non previsti da tale Regolamento o svolti senza attenersi alle procedure qui descritte sono sanzionati ai sensi della normativa statale e regionale vigente in tema di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

TITOLO II

MODALITA' TECNICHE DI INTERVENTO

Art. 40 Disposizioni per nuovi impianti

1. Ogni opera di sistemazione a verde deve essere realizzata senza che ciò causi alterazione dell'aspetto paesaggistico del territorio. Pertanto la scelta delle specie da introdurre, nonché la loro localizzazione devono essere svolte nel rispetto delle caratteristiche della vegetazione delimitante l'area destinataria dell'intervento e privilegiando le specie autoctone.

2. Per gli interventi di sistemazione a verde privato nei territori della Riserva Naturale, possono essere utilizzate le specie contenute nel seguente elenco. Ciò non esclude l'utilizzo di specie non presenti in esso, a condizione che non siano piante invasive e che si tratti di specie per le quali sia possibile documentarne la presenza in loco in tempi storici. La scelta deve essere opportunamente motivata nella relazione allegata al progetto da presentare all'Ente di Gestione.

Alberi di I e II grandezza

pino domestico (Pinus pinea)

pino d'aleppo (pinus halepensis)

carrubo (Ceratonia siliqua)

olivo (Olea europea)

leccio (Quercus ilex)

Alberi di III grandezza

tamerice (Tamarix gallica)

albero di Giuda (Cercis siliquastrum)

sorbo domestico (Sorbus domestica)

fico (Ficus carica)

alloro (Laurus nobilis)

biancospino (Crataegus monogyna)

agrumi (limone, arancio amaro, ecc.) (Citrus limon, Citrus aurantium,ecc.)

piante da frutto

Arbusti

corbezzolo (Arbutus unedo)

lentisco (Pistacia lentiscus)

mirto (*Myrtus communis*)
alterno (*Rhamnus alaternus*)
fillirea (*Phyllirea angustifolia* e *latifolia*)
erica arborea (*Erica arborea*)
ginestra spinosa (*Calicotome spinosa*)
pittosporo (*Pittosporum tobira*)
alloro (*Laurus nobilis*)
oleandro (*Nerium oleander*)
rose (coprisuolo, rosai, ecc.) (in varietà)
melograno (*Punica granatum*)
lantane (*Lantana camara*, *montevidensis*)
ginepro coccolone (*Juniperus oxycedrus*)
lavande (*Lavandula officinalis*, *stoechas*, ecc.)
rosmarino (*Rosmarinus officinalis*)
agapanto (*Agapanthus umbellatus*)
euforbie (*Euforbia dendroides*, *spinosa*, *caracias*, ecc.)
agavi (*Agave americana*, ...)
piante grasse
piante succulente

Specie rampicanti

buganvillee (*Bougainvillea glabra*, *sanderiana*, ecc.)

21

ficus (*Ficus repens*)
gelsomino (*Jasminum sambac*, *nudiflorum*, ecc.)
falso gelsomino (*Trachelospermum jasminoides*)
falso gelsomino (*Solanum jasminoides*)
bignonie (*Bignonia capreolata*, *grandiflora*, ecc.)
caprifoglio (*Lonicera caprifolium*)
edere (*Hedera* in varietà)
vite vergine (*Ampelopsis veitchii*)
vite del Canada (*Ampelopsis quinquefolia*)

3. In caso di utilizzo di specie arbustive di piccola taglia, erbacee perenni, tappezzanti, bulbose e rizomatose, la scelta deve essere fatta tra le specie autoctone in considerazione delle condizioni microclimatiche del sito destinatario dell'intervento.

4. Gli interventi di compensazione di abbattimenti devono prevedere la messa a dimora di specie scelte sulla base dei criteri di cui sopra.

Art. 41 Concimazioni ed impiego di fitofarmaci

1. Per le attività di concimazione si consiglia l'uso di concime organico, in particolar modo compost derivante da residui vegetali.

2. Per gli interventi antiparassitari si consente il ricorso ai metodi della lotta biologica, limitando il ricorso a fitofarmaci, non previsti da tale metodologia, solo nei casi di assoluta necessità.

3. Gli interventi che prevedono un trattamento fitosanitario su superfici pubbliche o di residenze private superiori a 500 mq devono essere realizzati secondo le direttive di intervento, prevedenti il miglioramento delle condizioni della vegetazione e il minimo o nullo impatto ambientale, contenute in una perizia tecnica e dopo richiesta del nulla osta all'Ente di Gestione che lo rilascia entro 30 giorni.

Tale perizia deve essere redatta da un tecnico specializzato iscritto all'Ordine Professionale.

4. In caso di danneggiamento o fitopatologie della vegetazione arborea è richiesta la segnalazione all'Ente di Gestione da parte del proprietario.

Art. 42 Potature

1. Per le specie tutelate come riportato nell'art. 37 per le quali sono previsti interventi di manutenzione straordinaria, come descritti ai sensi dell'art. 38, sono consentiti interventi di potatura solo nei seguenti casi:

- rischi di incolumità o danni a edifici
- riforma della chioma
- difesa fitosanitaria
- causa di ostacolo alla circolazione pedonale e veicolare
- interferenza con elettrodi o altre reti tecnologiche preesistenti
- eliminazione di rami secchi o danneggiati.

E' assolutamente vietata la capitozzatura; ogni attività di potatura deve essere realizzata nel rispetto della forma naturale dell'albero. Ogni taglio deve essere effettuato in maniera netta ed in modo tale da lasciare la zona del collare ma non i monconi.

Le operazioni di capitozzatura o di potatura realizzate non in linea con le indicazioni suddette verranno valutate quali abbattimenti e, pertanto, opportunamente sanzionate.

2. Le direttive di cui sopra non sono obbligatoriamente applicabili a soggetti che presentino gravi danni estetici e funzionali permanenti, certificati da perizia redatta da tecnico abilitato e iscritto ad Ordine Professionale, causati da precedenti operazioni di potatura svolte in maniera errata e che siano irrecuperabili tramite l'uso di tecniche agronomiche ordinarie e straordinarie.

3. Le potature non potranno essere realizzate tra Marzo e Luglio e comunque nei periodi di ripresa vegetativa e di riproduzione dell'avifauna, salvo, in via assolutamente eccezionale, casi particolari, opportunamente documentati.

Art. 43 Interventi di messa in sicurezza di soggetti instabili

1. Nelle operazioni di messa in sicurezza di soggetti instabili, si dovranno ridurre al minimo le operazioni di abbattimento e drastiche potature, favorendo gli interventi di tirantatura e di consolidamento, nel praticare i quali occorrerà tener conto di una serie di fattori, quali:

- lo scopo dell'intervento è quello di ottenere la stabilità della pianta o delle sue parti
- è consentito l'uso di materiali e tecniche che non causino danni alle piante e che non abbiano un impatto sensibile sull'ambiente, specialmente dal punto di vista paesaggistico
- gli ancoraggi dovranno essere funzionali agli sforzi trasmessi dalle piante, senza causare danni conseguenti
- nel corso dell'esecuzione dei lavori al termine dovranno essere rispettate le condizioni di sicurezza sia di persone che di cose.

Art. 44 Abbattimenti

1. Gli esemplari delle specie elencate nell'art.37 del presente regolamento, possono essere abbattuti solo dopo autorizzazione, come previsto nell'art 38 dello stesso e solo dopo l'accertamento dell'esistenza di problemi di instabilità, di uno stato grave di sofferenza o di fitopatologie non curabili.

2. Ogni esemplare abbattuto deve essere sostituito da una pianta da vivaio in pane di terra appartenente ad una delle specie contenute nell'elenco di cui all'art. 40, salvo casi particolari valutati dall'Ente di Gestione in contemporanea al rilascio del nulla-osta.

3. Nel caso di interventi su filari ed alberate stradali "mature", la sostituzione dell'albero abbattuto potrà avvenire solo garantendo condizioni adeguate allo sviluppo delle nuove alberature; in questi casi, l'intervento si configura come un nuovo impianto ed è pertanto soggetto alle prescrizioni indicate al relativo articolo.

Art.45 Rispetto delle aree di pertinenza delle alberature

1. Il presente Regolamento prevede la cura delle aree di pertinenza delle alberature, definendo come tale l'area circolare sul terreno avente come centro il tronco dell'albero, la cui ampiezza dipende dallo sviluppo della chioma e dell'apparato radicale.

Si possono distinguere:

- a. piante di 1° grandezza (> 16 m) m 2 di raggio
- b. piante di 2° grandezza (10-16 m) m 1,5 di raggio
- c. piante di 3° grandezza (< 10 m) m 1 di raggio.

2. In tale area sono vietati interventi che possano danneggiare in particolar modo l'apparato radicale, provocando uno stato di sofferenza e una condizione di instabilità nel soggetto.

In particolare sono vietati:

- interventi di impermeabilizzazione, quali asfaltatura, cementificazione
- accensione di fuochi
- scarico e deposito di materiali inquinanti o, comunque, dannosi per le piante
- accumulo di materiale di risulta o simili
- qualsiasi tipo di affissione che possa causare ferite alle piante.

3. In tale area sono raccomandati interventi che possano migliorare le condizioni di vita delle piante, quali:

- la decompattazione del terreno
- la posa in opera di grigliati o altre protezioni

Tali lavori consistono nella posa di pavimentazioni superficiali permeabili, che garantiscano la permeabilità e porosità del suolo mediante il mantenimento di un area a terreno nudo, pacciamata, inerbita, coperta da specie vegetali tappezzanti o protetta da griglie. La superficie permeabile non deve essere inferiore a:

- piante di 1° grandezza (> 16 m) mq 6
- piante di 2° grandezza (12-16 m) mq 3,5
- piante di 3° grandezza (< 10 m) mq 2

Sono ammesse le sistemazioni a prato armato con elementi modulari in materiali plastici, posti in opera ed inerbiti a regola d'arte.

4. I lavori di carattere urbanistico che prevedano attività di scavo, quali: messa in loco di tubazioni di gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, devono essere eseguiti adottando tutti gli accorgimenti necessari allo scopo di non danneggiare le radici delle piante circostanti.

Devono comunque essere rispettate le seguenti distanze minime da ogni singolo albero:

- viali alberati: distanza > tre volte la circonferenza del fusto misurata a cm.130 di altezza
- parchi e giardini: distanza > quattro volte la circonferenza del fusto misurata a cm.130 di altezza.

Si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate solamente per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio.

Si dovrà ridurre al minimo necessario l'uso di escavatori o di altri mezzi meccanici facendo ricorso il più possibile ad interventi manuali, allo scopo di non danneggiare le radici principali e di non mettere a rischio la stabilità immediata o futura delle piante.

In caso di provocato danno alle radici, queste dovranno essere rifilate, disinfettate e protette con prodotti idonei, e gli scavi ricoperti con buona terra vegetale mista a concime organico maturo, opportunamente compattata.

E' sempre vietata l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei colletti delle piante interessate.

5. Eventuali danni causati a singoli esemplari in seguito ad interventi non in linea con le indicazioni suddette, verranno valutati quali abbattimenti non autorizzati e, pertanto, opportunamente sanzionati.

Art. 46 Interventi sulle alberature stradali

1. Gli interventi che prevedono nuovi impianti per la realizzazione di nuove alberature stradali o la sostituzione consistente di alberature preesistenti, devono essere realizzati secondo precisi criteri:

I. la scelta della specie da utilizzare deve essere effettuata in considerazione dell'aspetto paesaggistico circostante.

II. a ciascun esemplare deve essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo, secondo la seguente classifica:

a. piante di 1° grandezza (> 16 m.) = superficie minima mq. 6 raggio m.1,4

b. piante di 2° grandezza (10-16m.) = superficie minima mq. 3,5 raggio m.1,0

c. piante di 3° grandezza (< 10 m.) = superficie minima mq. 2 raggio m.0,80

III. la distanza tra le piante deve essere tale da

a. consentire la crescita regolare del sistema radicale

b. prendere in considerazione la velocità di accrescimento e la dimensione della chioma a maturità

c. valutare gli effetti di eventuali zone d'ombra causate dalla presenza di edifici o alla presenza di corpi illuminanti

d. consentire azioni di manutenzione.

In genere i rapporti tra distanze e altezze delle piante sono i seguenti:

- Altezza definitiva degli alberi m oltre 16 16 12 8 6

- Distanza di piantagione m 12 10 8 6 4

CAPO IV

DIFESA DEL SUOLO E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO I

GENERALITA'

Art. 47 Obiettivi e ambito di applicazione

1. Gli scopi di tutela e di valorizzazione auspicati dal Piano della Riserva, richiedono anche interventi di difesa del suolo che mirino a risolvere sia problemi di stabilità dovuti ad eventuali

situazioni di dissesto idrogeologico, sia il ripristino e il miglioramento del carattere naturalistico e paesaggistico del sito danneggiato.

2. Le indicazioni previste dal presente Regolamento si applicano all'intero territorio della Riserva Naturale, cercando di limitare ai casi di assoluta necessità gli interventi nelle aree comprese nelle zone A e B.

Art. 48 Disposizioni sulle tecniche da utilizzare

1. Gli interventi di difesa del suolo e di prevenzione del dissesto idrogeologico, affinché siano realizzati nel rispetto degli aspetti naturalistici ed ambientali del luogo, devono ricorrere per quanto possibile a:

- a.** tecniche tradizionali locali e materiali locali
- b.** tecniche di ingegneria naturalistica, che facciano uso di materiali locali e di specie vegetali autoctone
- c.** combinazioni tra le tecniche di cui ai punti precedenti e tecniche di ingegneria tradizionale.

La scelta di una di queste metodologie deve mirare ad ottenere la risoluzione del problema di dissesto in oggetto riducendo al minimo gli effetti impattanti sull'ambiente, anche dal punto di vista paesaggistico, e deve essere opportunamente motivata per iscritto nella proposta di progetto.

2. Nell'eventualità in cui il ricorso all'ingegneria tradizionale sia inevitabile, si dovranno preventivamente progettare interventi di rinaturalizzazione che attutiscano l'impatto negativo sull'ambiente e il paesaggio, ricorrendo ai metodi dell'ingegneria naturalistica.

Art. 49 Richieste di autorizzazioni

1. La realizzazione degli interventi di difesa del suolo e di prevenzione del dissesto idrogeologico richiedono il rilascio del nulla-osta da parte dell'Ente di Gestione, in seguito all'invio di domanda apposita da parte del proprietario del suolo in oggetto. Tale domanda deve contenere il progetto in base al quale realizzare l'intervento, la documentazione geologica prevista dalla normativa vigente per i movimenti terra e opere di consolidamento e il progetto relativo alle disposizioni da rispettare per garantire la tutela della vegetazione in loco, secondo i criteri suddetti, e per non alterare oppure migliorare la componente paesaggistica del sito.

Il nulla-osta è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

TITOLO II

PROCEDURE DI INTERVENTO TRAMITE METODI DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Art. 50 Fasi

1. I progetti di recupero dei movimenti terra devono essere realizzati secondo le modalità tecniche dell'ingegneria naturalistica e devono prevedere 4 fasi:

- a.** scoronamento e profilatura del terreno

- b.** consolidamento al piede
- c.** stabilizzazione superficiale e regimazione delle acque
- d.** rivestimento vegetativo

Art. 51 Descrizione delle fasi

Le fasi di intervento di cui sopra dovranno essere svolte secondo le seguenti procedure:

– Scoronamento e profilatura del terreno

Si dovrà provvedere allo scoronamento di eventuali cigli di distacco, al taglio ed alla eliminazione di eventuali fusti di specie arboree instabili, alla profilatura del terreno con mezzi manuali e/o meccanici leggeri, al fine di eliminare fonti di erosione ed instabilità, che potrebbero innescare ulteriori dissesti, anche a lavori ultimati.

– Consolidamento al piede

Il consolidamento al piede di scarpate e dei movimenti di terra in genere, quando non sia possibile ottenere pendenze delle scarpate uguali o inferiori all'angolo di riposo naturale dei terreni, dovrà essere realizzato con le seguenti opere:

- a.** murature a secco in pietrame locale;
- b.** murature in pietrame locale, legate con malta a tergo del paramento esterno;
- c.** palificate vive in legname, a doppia parete;
- d.** palificate vive in legname, a parete semplice;
- e.** scogliere in massi locali, rinaturalizzate;
- f.** terre armate, rinaturalizzate.

– Stabilizzazione superficiale e regimazione delle acque

La stabilizzazione superficiale delle scarpate (in scavo e riporto) e dei movimenti di terra in genere, quando non sia possibile ottenere pendenze delle scarpate uguali o inferiori all'angolo di riposo naturale dei terreni, dovrà essere realizzato con le seguenti opere:

- a.** grate vive in legname;
- b.** palizzate semplici in legname;
- c.** gradonate e cordonate vive;
- d.** viminate e fascinate vive;
- e.** posa in opera di reti biodegradabili (juta, cocco, ecc.).

L'impiego di reti in materiale plastico, anche in abbinamento a reti metalliche, non è consentito; è consentito il caso di reti miste tra fibre biodegradabili e reti plastiche fotodegradabili e/o biodegradabili, purchè ne sia debitamente motivata la scelta progettuale, in alternativa a reti in fibre biodegradabili pure (juta, cocco, ecc.).

– Rivestimento vegetativo

Il rivestimento vegetativo delle scarpate (in scavo e riporto) e dei movimenti di terra in genere, deve essere realizzato in ogni caso, anche in presenza di pendenze delle scarpate uguali o minori dell'angolo di riposo naturale dei terreni, e dovrà essere realizzato con i seguenti interventi:

- a.** messa a dimora di talee e di piantine radicate;
- b.** semina manuale di specie locali (fiorume di cascina proveniente dal comprensorio) ;
- c.** semina manuale di miscugli di specie erbacee ed arbustive da consolidamento;
- d.** idrosemina potenziata (con collanti, substrati vegetativi, terricci, ecc.) .

Art. 52 I materiali

1. Anche la scelta dei materiali deve seguire determinati criteri:

- a.** Si devono preferire materiali locali
- b.** Il legname deve essere ad elevata curabilità
- c.** In caso di accessibilità difficoltosa nel luogo di intervento è consentito il reimpiego di legname già presente in sito, anche se di minore curabilità, purchè si tratti di specie autoctone a rapido accrescimento.
- d.** Il pietrame dovrà essere reperito in loco.
- e.** Le sementi dovranno essere certificate e confezionate a norma di legge, dando priorità alle specie reperite in loco, regolando il quantitativo da impiegare al grado di terminabilità della specie.
- f.** Per i materiali accessori da idrosemina (collanti, concimi, ecc.) dovrà essere impiegato materiale biodegradabile, che non rilasci residui inquinanti nel terreno.
- g.** Per quanto riguarda le specie arboree ed arbustive, si farà riferimento agli elenchi delle specie autoctone indicate nel presente Regolamento, eventualmente integrato con specie autoctone non elencate, qualora ne sia verificata la disponibilità in vivaio (ad es. suffrutici).
- h.** Per i casi di grave degrado, nelle operazioni di rinfoltimento, il 70-80% delle piante messe a dimora deve essere costituito da arbusti ricostruttori, i quali dovranno essere scelti tra le specie locali reperibili nei vivaia, ottenuti da sementi e talee reperite in loco e successivamente coltivate in vivaio.
- i.** In ogni intervento di rimboschimento e di rinfoltimento il sesto di impianto dovrà essere irregolare, a disposizione casuale, ai fini di un migliore inserimento nel paesaggio circostante; l'impianto può essere effettuato anche per piccoli gruppi monospecifici, soprattutto in presenza di situazioni microstazionali particolari da risolvere con specie adatte (ad es. ristagni idrici).
- j.** Eventuali interventi che interessino la zona costiera dovranno prevedere l'uso di specie salsoresistenti.
- k.** Qualsiasi intervento deve essere realizzato nel rispetto della biodiversità del luogo.

Art. 53 Interventi su scarpate e di regimazione delle acque

1. Gli interventi consentiti relativi alla viabilità sono disciplinati dalla l. r. n.21/2003.
2. Tali interventi dovranno essere realizzati secondo le tecniche tradizionali locali e di ingegneria naturalistica, in particolar modo per gli interventi di sistemazione delle scarpate e di regimazione delle acque.
3. In caso di ricorso a tecniche di ingegneria tradizionale, da utilizzare solo in casi di assoluta inapplicabilità delle tecniche di cui al comma 2, si dovrà procedere ad interventi di rinaturalizzazione e mitigazione degli effetti impattanti sull'ambiente, anche dal punto di vista paesaggistico, utilizzando i metodi e i criteri previsti dal presente Regolamento.

TITOLO III

DIFESA DAGLI INCENDI BOSCHIVI

Art. 54 Interventi per la prevenzione degli incendi boschivi

1. Al fine di fronteggiare i pericoli derivanti dal verificarsi di incendi boschivi il presente Regolamento prevede la realizzazione da parte di enti pubblici e privati di opere di raccolta e distribuzione delle acque, disciplinate dal Regolamento delle acque e sorgenti, e la manutenzione costante e periodica della rete dei percorsi e dei sentieri, di norma effettuata dall'Ente di Gestione, con funzione di viale tagliafuoco e di accesso immediato alle aree boscate. La funzione di viale tagliafuoco viene esercitata mediante l'esecuzione di lavori di decespugliamento sino a una profondità massima di 3 metri per lato del sentiero.
2. I proprietari di terreni compresi nel territorio della Riserva Naturale che vogliano realizzare interventi di decespugliamento e pulizia di percorsi e di sentieri devono richiederne autorizzazione all'Ente di Gestione secondo le disposizioni del presente Regolamento.
3. Qualsiasi intervento necessario alla prevenzione del rischio di incendio, perché si realizzi richiede il rilascio del nulla-osta da parte dell'ente di Gestione.